

ABI

ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA

Prot. Roma,

TR 008384

13. DIC 99

CESV
Centro Servizi Volontariato
Lazio
ROMA

**Imposta di bollo (pos. 444/10)
Estratti conto inviati alle ONLUS**

Ci riferiamo alla vostra lettera del 22 novembre us, relativa all'argomento di cui all'oggetto, con la quale ci fate presente che Organizzazioni di volontariato si sono rivolte al vostro Centro lamentando che le banche negherebbero l'esenzione dall'imposta di bollo richiesta dalle suddette Organizzazioni per gli estratti conto loro inviati.

Al riguardo facciamo presente che in merito all'interpretazione dell'art. 17 del Dlgs. n. 460/97 - che, come è noto, esenta dall'imposta di bollo gli *atti ... posti in essere o richiesti* da Organizzazioni non lucrative di utilità sociale - la scrivente Associazione ha intrattenuto il Ministero delle finanze perché venisse affermata l'applicabilità della suddetta esenzione anche agli estratti conto *emessi dalle banche* per i conti intrattenuti dalle ONLUS, interpretazione non incontrovertibile alla luce della dizione letterale della normativa.

Il parere positivo ottenuto dall'Amministrazione finanziaria è stato, quindi, tempestivamente portato a conoscenza delle nostre Associate con la circolare n.55 del 30 novembre 1998, di cui , da una rapida indagine condotta al riguardo, ci risulterebbe essere stata data opportuna informativa alle rispettive filiali.

Come convenuto nei colloqui intercorsi con il vostro egregio Direttore, alleghiamo alla presente copia della nostra citata circolare n. 55, e, dichiarandoci disponibili per quant'altro possa occorrere in argomento, è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Giuseppe Zadra)

IMPOSTA DI BOLLO (pos. 444/25)

Ambito applicativo dell'art. 17 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460

Per opportuna notizia e documentazione si riporta in appresso il testo della risoluzione ministeriale n. 1998/90666 del 4 novembre 1998, con la quale il Ministero delle finanze - Dipartimento delle Entrate, Direzione Centrale per gli Affari Giuridici e per il Contenzioso Tributario, a riscontro di una richiesta avanzata dall'Associazione, si è pronunciato in ordine al trattamento fiscale da riservare, agli effetti dell'imposta di bollo, ai documenti, indicati dall'art. 13, comma 2 bis, della Tariffa, parte prima, annessa al D.P.R. n. 642/72, inviati dalle banche alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

In ordine al disposto dell'art. 17 del citato D.Lgs. n. 460 - che, come noto, considera esenti in modo assoluto dal tributo di bollo gli "atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)" - è stata sollevata la questione se i documenti, quali, ad esempio, gli estratti conto, di cui all'art. 13, comma 2 bis, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642/72, fossero da ricondurre nell'ambito applicativo dell'art. 17 del ripetuto D. Lgs. n. 460.

In proposito, è sembrato legittimo ritenere che i documenti della specie potessero fruire del cennato regime di esenzione, sia perché l'amministrazione finanziaria ha avuto modo di esprimersi in senso favorevole in ordine agli estratti conto inviati alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali al sensi della legge-quadro sul volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (cfr. risoluzione ministeriale del 21 ottobre 1995, n. V/10/1401/95) sia perché il legislatore sembrerebbe aver inteso considerare esenti non solo gli atti, documenti, ecc. soggetti all'imposta di bollo alla cui formazione le organizzazioni in parola (ONLUS) abbiano partecipato (posti **in** essere da queste ultime) bensì anche quelli rilasciati da terzi nei loro confronti (richiesti), per i quali l'onere economico avrebbe fatto carico alle richiamate organizzazioni.

Peraltro, allo scopo di assicurare una uniformità di interpretazione alla norma in discorso, con particolare riferimento al trattamento fiscale da riservare ai predetti atti, è stata ravvisata l'opportunità - su conformi parere del gruppo di lavoro in materia di imposta di bollo della Commissione tecnica tributaria dell'Associazione - di interessare in proposito i competenti organi dell'Amministrazione finanziaria.

Il Ministero delle finanze, con risoluzione n. 1998/90666 del 4 novembre u.s., nel confermare l'avviso espresso dalla scrivente, ha sottolineato che "l'agevolazione introdotta riguarda le organizzazioni non lucrative di utilità sociale anche come colti destinatari degli estratti conto, in quanto l'elencazione degli atti di cui all'art. 17 dei D.Lgs. n. 460/1997 non consente l'esclusione degli estratti conto, ed ha pertanto ritenuto che "gli estratti conto inviati alle ONLUS non vadano soggetti ad imposta di bollo".